



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2 ANGOLO PIAZZA
GAVINO LUGANO
TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL. info@notaiocola.it

N. 16363 di Repertorio N. 10481 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di luglio, in Ovada, Largo 11 Gennaio 1946 civico numero sei, alle ore 18.30 (diciotto e minuti trenta) circa presso la Sede della "CROCE VERDE OVADESE ONLUS".

Avanti a me dottoressa Maria Paola Cola, notaio alla residenza di Tortona, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente il Signor:

BARISIONE GIUSEPPE, nato ad Ovada (AL) il 12 agosto 1947, domiciliato per la carica in Ovada (AL), Largo 11 Gennaio 1946 n. 6.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente di pubblica assistenza "**CROCE VERDE OVADESE ONLUS**", ente morale di nazionalità italiana, con sede in Ovada (AL), Largo 11 gennaio 1946 n. 6, codice fiscale 84000680060, riconosciuto - ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 N. 361 in data 6 ottobre 2003 con provvedimento N. 401, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'Assemblea dei soci di detto Ente qui convocata, in questo giorno ed alle ore 18.30 (diciotto e minuti trenta), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche statutarie anche in ottemperanza al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, circolare ministeriale del 27.12.2018 ed eventuali emanandi decreti attuativi: approvazione nuovo statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea, à sensi dello Statuto Sociale e per designazione dei presenti, il comparente, il quale constata e dà atto:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata à sensi di legge e di Statuto (affissione presso la Sede Sociale e la bacheca Comunale e sul sito web della Associazione);

- che sono presenti secondo l'accertamento effettuato dal Presidente, numero 386 (trecentoottantasei) soci, in proprio o per delega, i quali risultano dall'Elenco che, previa vidimazione da parte del comparente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", onde farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da parte di me Notaio;

- che del Consiglio Direttivo:

esso Signor BARISIONE GIUSEPPE, come sopra comparso e generalizzato, residente ad Ovada (AL), Strada della Leonessa n. 24, codice fiscale BRS GPP 47M12 G197V, Presidente del Consiglio Direttivo, è presente;

i Signori

BARBIERI ANTONIO, nato a Genova (GE) il 1° febbraio 1948, residente ad Ovada (AL), Via Bruno Buozzi n. 19, codice fiscale BRB NTN 48B01 D969V, Vice Presidente del Consiglio Direttivo

/ Segretario, è presente;

NERVI VINCENZO PASOUALE, nato ad Ovada (AL) il 15 maggio 1958, residente ad Ovada (AL), Villaggio San Paolo n. 6/B, codice fiscale NRV VCN 58E15 G197G, Vice Presidente del Consiglio Direttivo, è presente;

SCARSI SERGIO, nato a Rocca Grimalda (AL) il 10 dicembre 1945, residente ad Ovada (AL), Lung'Orba Mazzini n. 109, codice fiscale SCR SRG 45T10 H414G, Vice Segretario, è assente;

MALASPINA GIANDOMENICO, nato ad Ovada (AL) il 5 maggio 1942, residente ad Ovada (AL), Strada Grillano n. 14/E, codice fiscale MLS GDM 42E05 G197B, Tesoriere, è presente;

NICOLAI ALBERTO, nato ad Ovada (AL) il 27 marzo 1973, residente ad Ovada (AL), Corso Saracco n. 215/1, codice fiscale NCL LRT 73C27 G197K, Direttore dei Servizi, è assente;

BARETTO ANDREA, nato ad Ovada (AL) il 2 marzo 1988, residente ad Ovada (AL), Strada Nuova Costa n. 16, codice fiscale BRT NDR 88C02 G197H, Vice Direttore dei Servizi, è presente;

CANEPA GIUSEPPINA, nata ad Ovada (AL) il 31 dicembre 1972, residente ad Ovada (AL), Strada Nuova Costa n. 13/5, codice fiscale CNP GPP 72T71 G197N, Vice Direttore dei Servizi / Responsabile Formazione, è assente;

CAZZULO ROBERTO, nato a Novi Ligure (AL) il 17 novembre 1967, residente a Castelletto d'Orba (AL), Frazione Crebini n. 45/A, codice fiscale CZZ RRT 67S17 F965M, Direttore Autoparco, è assente;

MAGGIO GIANFRANCO DOMENICO, nato ad Ovada (AL) il 27 giugno 1940, residente ad Ovada (AL), Corso Saracco n. 198/3, codice fiscale MGG GFR 40H27 G197W, Vice Direttore Autoparco / Responsabile Sede, è presente;

SCIUTTO VALTER, nato ad Ovada (AL) il 26 novembre 1972, residente ad Ovada (AL), Strada Rebba n. 12, codice fiscale SCT VTR 72S26 G197E, Economo, è assente;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti:

il Signor PRIARONE GIORGIO è assente;

la Signora FREZZA GISELDA è assente;

la Signora MONTANARELLA PAOLA è assente;

- che non sono configurabili situazioni di esclusione dal diritto di voto;

- che pertanto, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale, iniziando la trattazione di quanto all'ordine del giorno, rileva la necessità per l'Ente di adottare uno Statuto in ottemperanza al disposto del D.Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017, al fine di uniformare il vigente Statuto Sociale alle disposizioni normative previste dal Codice del Terzo Settore, nonché della circolare ministeriale del 27 dicembre 2018 e di eventuali emanandi decreti attuativi, con

conseguente adozione di un nuovo Statuto Sociale, secondo lo schema approvato preventivamente dall'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - Comitato Regionale del Piemonte;

di tale nuovo testo viene data ampia esposizione.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea mi presenta il testo integrale dello Statuto Sociale, quale nuovo Statuto composto di 39 (trentanove) articoli e scritto su quindici facciate circa di quattro fogli, firmato dal componente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio, in Assemblea, al componente stesso.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente con voto palese all'unanimità,

delibera:

- di approvare le modifiche allo Statuto Sociale proposte dal Presidente, nel testo come innanzi allegato sotto la lettera "B";
- di adottare quale nuovo Statuto Sociale il testo proposto all'approvazione dell'Assemblea e come innanzi allegato sotto la lettera "B".

L'Assemblea infine autorizza espressamente il Signor BARISIONE GIUSEPPE, nella sua duplice qualità di Presidente dell'Assemblea e di Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che dovessero essere eventualmente richieste dagli Uffici competenti.

Del presente atto verranno rilasciate copie autentiche ai fini dell'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato. A tal fine il Presidente si impegna a produrre agli Enti competenti tutta la documentazione necessaria (patrimoniale inclusa) per l'Iscrizione dell'Ente nel suddetto Registro.

Il presente atto è esente da Imposte di Registro e di Bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 N. 117.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola il Presidente dichiara terminata l'Assemblea, essendo le ore 19.40 (diciannove e minuti quaranta) circa.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, in gran parte dattiloscritto à sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, su sei facciate circa di due fogli, da me letto al componente, il quale a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive.

In originale firmato:

Barisione Giuseppe

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETTI, 2 ANGOLO PIAZZA
GAVINO LUGANO
TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL. info@notaiocola.it

Allegato "B" al N. 16363/10481 di Repertorio

STATUTO

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde Ovadese Onlus organizzazione di volontariato" con sede in Ovada (AL), in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce verde, lo stemma del Comune di Ovada e il cuore come simbolo dei Donatori di sangue in campo bianco. Nelle eventuali Sezioni il simbolo del cuore può essere sostituito dallo stemma del Comune di appartenenza.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione potrà qualificarsi nei confronti dei terzi utilizzando la sigla "PA CROCE VERDE OVADESE ONLUS OdV"

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi ed alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa ed alla

gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

b. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

c. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

d. donazione di sangue;

e. iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

g. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

h. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS);

i. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, od alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell'Associazione che si impegnino a rispettarne lo Statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;

- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) et c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) et c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e centesimi zero zero) - od alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore - è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori ad un milione di euro, od alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso a mezzo di ausili telematici o per mezzo di avviso da affiggere nella sede sociale e nel territorio comunale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi ed, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto Sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può essere portatore di tre deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e le relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- o. delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Ovada (AL).

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- b. sulla variazione della sede legale al di fuori del Comune di Ovada;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;
- e. sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello Statuto.

Art. 24 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di

onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia Consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato e ad altri enti del terzo

settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto, nei limiti previsti dallo Statuto nazionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS);

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

g. assume il personale dipendente e stabilisce le forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione Esecutiva composta da Presidente e Vice Presidente del Consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, Direttore Sanitario, quando nominato, e Direttore dei Servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la Direzione Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del Consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti, dell'Organo di Controllo, ove istituito, e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, od in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 30 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei

Revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

Il Collegio dei Revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei Revisori deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 Revisore Legale dei conti

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il Collegio dei Proviviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione il quale rilascia il consenso entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 – Regolamenti

1. Il Regolamento Generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad associazioni del Terzo Settore presenti nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia, anche emanande.

Norme transitorie

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato.

Il Regolamento Interno rimane in vigore fino all'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria del Regolamento Generale.

In originale firmato:

Barisione Giuseppe

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)

Adempimenti e formalità dell'atto

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA il giorno 29 luglio 2019 al n. 8083 serie 1T, esente

Copia conforme all'originale, ed ai suoi allegati, munita delle prescritte firme, nei miei rogiti, ad uso consentito.

Tortona, lì 1 agosto 2019